

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, domiciliato in Roma, ha stipulato nel 2004 un mutuo fondiario per € 150 mila a *tasso variabile* (EURIBOR a un mese + spread 1,4%), della durata di 10 anni, per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione situato in Taranto.

Il ricorrente il 26/04/2009 aveva inviato una e-mail alla Banca, lamentandosi di non aver avuto risposta in merito alla richiesta di rinegoziazione del proprio mutuo presentata a fine 2008, facendo presente che le sue rate di rimborso erano divenute troppo onerose.

In relazione a quanto precede, nel ricorso viene chiesto all'ABF:

- l'accertamento "di un diritto" ad accedere alla procedura di rinegoziazione.
- il risarcimento dei danni in misura pari alla somma che "avrebbe potuto risparmiare mensilmente" alle nuove condizioni, somma il cui ammontare è stato

successivamente precisato forfettariamente dallo stesso ricorrente in € 35 mila (v. e-mail dell'8 marzo 2010).

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, precisa:

- che la richiesta di rinegoziazione avanzate dal ricorrente nel marzo 2007 venne abbandonata per rinuncia dello stesso cliente e che la successiva, effettuata per le vie brevi nell'ottobre 2008, non fu successivamente formalizzata;
- che il mutuo intestato al ricorrente non risultava "in regolare ammortamento";
- di essere disponibile "previa definizione delle modalità di regolarizzazione delle rate scadute ed attualmente insolute" alla concessione di un allungamento di 5 anni della durata del mutuo".

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla rinegoziazione del mutuo a suo tempo stipulato nel 2004 con la resistente per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo.

Alla stregua della normativa vigente un diritto siffatto è ipotizzabile solo con riferimento ai mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (art. 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 126) . Per "abitazione principale" deve intendersi, alla stregua di quanto stabilito dalla Convenzione - stipulata il 19 giugno 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, - MEF e l'Associazione Bancaria Italiana - ABI, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato d.l. n. 93/09 - "quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente".

La ricorrenza di quest'ultimo requisito non è stata dimostrata dal ricorrente, che all'atto della presentazione del ricorso ha indicato il proprio domicilio nel comune di Roma. E tanto basta ad escludere, in base alle risultanze in atti, la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità, nel caso di specie, delle norme sopra richiamate. Il che non esclude, naturalmente, che le parti possano giungere, su basi esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole per il ricorrente, delle condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite.

Il ricorso deve essere quindi respinto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE